



## **Coordinamento Territoriale FLP**

n. 33/18

# **NOTIZIE UTILI**

### **Pensioni: si decade dal diritto al riscatto della laurea dopo 10 anni**

La Corte di Cassazione precisa che ai fini della pensione si decade dal diritto al riscatto della laurea dopo 10 anni dalla domanda amministrativa

Con la sentenza n. 20924/2018 la Cassazione precisa che il diritto al riscatto della laurea ai fini pensionistici decade decorsi 10 anni dalla domanda amministrativa, come previsto dall'art. 47 del D.P.R n. 639/1970 sulla revisione degli ordinamenti pensionistici. Così, nel giudizio di legittimità instaurato presso la Corte di Cassazione, la contestazione dell'INPS è stata accolta nei confronti di un soggetto che aveva depositato il ricorso giudiziario a distanza di ben 26 anni dall'istanza amministrativa.

### **Reintegrazione se la lettera è sbagliata**

Se la lettera di licenziamento descrive in maniera diversa da quella di contestazione disciplinare la condotta posta a base del recesso, si applica la reintegrazione sul posto di lavoro. (sentenza cassazione 21265/2018)

### **Qual è il comportamento corretto da tenere nel caso in cui, nell'arco della stessa giornata lavorativa, dopo aver fruito di un permesso retribuito ex art. 32 del CCNL Funzioni Centrali, si rendesse necessario ricorrere anche ai permessi previsti dall' art. 33 della legge 104/92 o dall'art. 39 del d.lgs. 151/2001, considerato che l'art. 32 prevede il divieto di cumulo con altri permessi fruibili ad ore?**

La clausola in materia di divieto di cumulo (art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell'arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi, l'assenza del dipendente si protragga per l'intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati. Preliminarmente, si osserva che tale clausola consente certamente la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un'ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un'altra ora). Infatti, il limite ivi previsto alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, riguarda solo "altre tipologie di permessi fruibili ad ore" e, quindi, non anche altri permessi della medesima tipologia. In ogni caso, pur confermando che le corrette modalità di applicazione debbano tendere a non snaturare la ratio e le finalità dell'istituto, si è dell'avviso che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa, tenuto conto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle stesse. In tale ottica, sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, si ritiene possibile consentire, ad esempio, la fruizione del permesso per motivi personali e familiari - ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio - anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell'art. 33 della legge n. 104/1992 o dell'art. 39 del d. lgs. n. 151/2001.

### **Chiarimenti sull'assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva "elemento perequativo", prevista nei CCNL dei dipendenti pubblici triennio 2016-2018**

Con messaggio n. 3224 del 30 agosto 2018, l'INPS chiarisce che l'elemento perequativo introdotto dal nuovo CCNL FUNZIONI CENTRALI, non è né pensionabile e né utile ai fini del TFS e TFR.

"Tenuto conto dunque che l'elemento perequativo" non rientra nelle voci retributive di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A), lo stesso non rientra nella retribuzione virtuale da assumere come riferimento per gli eventi di malattia. L'elemento in esame non va altresì computato nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla, previste dal D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (cfr. al riguardo le circolari n. 81/2015 e n. 40/2016)..... "Le voci retributive da ricomprendere nell'imponibile previdenziale di riferimento per l'erogazione dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di





servizio - stante l'effettività dei principi della riserva di legge e della tassatività - sono, infatti, solo quelle utili ai fini della prestazione, come indicate nelle normative primarie (cfr. l'art. 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152), segnatamente quelle previste dalle sole norme legislative dello Stato (al riguardo, cfr. anche le sentenze Cass. n. 8146/2018, Cons. St., Ad. plen., n. 6/1996, Cass. n. 3673/97). Analogamente, l'emolumento in esame non rileva ai fini della prestazione di TFR in quanto la base di riferimento del TFR dei pubblici dipendenti è costituita dalle voci contenute nell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo quadro del 29 luglio 1999 (intero stipendio tabellare, intera indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, tredicesima mensilità, altri emolumenti considerati utili ai fini della normativa preesistente che disciplina il TFS), nonché da ulteriori voci retributive inserite dalla contrattazione collettiva di comparto, con garanzia che tali costi siano in linea con gli andamenti programmati della spesa corrente e con le condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali (cfr. art. 4 dell'Accordo quadro, come richiamato dall'art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999). D'altronde, le norme contenute nei CCNL di rinnovo correttamente escludono il computo dell'"elemento perequativo" agli effetti dell'indennità di buonuscita o dell'indennità di anzianità, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, segnatamente come previsto .....

### **Cassazione: periodo di comporto e mancato avvertimento del datore di lavoro**

Con sentenza n. 20761 del 17 agosto 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che non lede i principi di buona fede il datore di lavoro che omette di comunicare al proprio dipendente in assenza per malattia, la prossimità della scadenza del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva.

### **DICHIARAZIONE ISEE PRECOMPILATA, RINVIATA AL 2019**

Il Decreto milleproroghe ha rinviato l'entrata in vigore della succitata misura al 2019. Prevista dal d. lgs n. 147/2017 a partire dal 1° settembre 2018, l'Inps avrebbe dovuto rendere disponibile precompila la DSU (dichiarazione sostitutiva unica, contenente i dati già definiti del contribuente), cooperando con l'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che sarà disponibile sul sito dell'Inps, potrà essere accettata o modificata dal cittadino, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. La data precisa di avvio della DSU precompilata e della relativa sperimentazione in materia sarà stabilita da un decreto del Ministero del Lavoro.

### **AGENZIA ENTRATE DIPENDENTE LICENZIATO: CONDANNATO VIOLENZA SESSUALE SU MINORE**

La sentenza respinge il ricorso di un dipendente dell'Agenzia delle entrate che era stato condannato a due anni di reclusione per il delitto di violenza sessuale a danno di minorenne (artt. 81 e 609 bis c.p.) e che, licenziato dall'amministrazione, richiedeva alla Corte di dichiarare l'illegittimità del suo licenziamento in quanto ritenuto sproporzionato e anche illegittimo sulla base dell'applicazione dell'art. 67 comma 6 lett. b) del CCNL 2004 comparto Agenzia fiscali che richiede per il licenziamento una condanna passata in giudicato. La sentenza contiene interessanti principi di diritto. In particolare, poi, gli Ermellini ritengono giusta l'applicazione, fatta al caso in esame dalla Corte d'appello, dell'ipotesi disciplinata dall'art. 67 CCNL 2004 comparto Agenzie fiscali, comma 6 lettera d) che si riferisce alla: "commisione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche dolosi, che pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro. La disposizione in parola ricalca sostanzialmente la nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ricomprende anche condotte extralavorative che, seppure tenute al di fuori dell'azienda e dell'orario di lavoro e non direttamente riguardanti l'esecuzione della prestazione, nondimeno possono essere tali da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti." *Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 20562 del 6/8/2018.*

Il Coordinatore territoriale  
Michele Giuliano